

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di gestione dell’asilo nido aziendale denominato “Eureka” ubicato all’interno del complesso dell’Area della Ricerca in via G. Moruzzi, 1- 56124 Pisa.

Premesso

che è stata espletata un gara a procedura aperta per l’appalto del Servizio di gestione dell’asilo nido aziendale denominato “Eureka” ubicato all’interno del complesso dell’Area della Ricerca in via G. Moruzzi, 1- 56124 Pisa.

Tra

Area della Ricerca di Pisa - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, di seguito indicato come CNR, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n. 02118311006, con sede in via G. Moruzzi, 1 56124 Pisa

E

La ditta _____

Sede _____

Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

Rappresentata dal _____ nato
a _____ il _____ Residente

nella sua qualità di _____
giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di _____
in data _____.

Si Conviene e Stipula Quanto Segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Forma oggetto del presente contratto il Servizio di gestione dell’asilo nido aziendale denominato “Eureka” delle seguenti strutture del CNR:

1. Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 1 - 56124 Pisa

Il Servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel capitolato d’appalto nonché dall’offerta tecnica (Allegato A), che fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto ha validità di anni quattro a decorrere dal _____ al _____.

Il CNR, in ogni caso, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di due anni.

Sia il CNR che la ditta si riservano la facoltà, in qualsiasi momento e senza motivazioni, di dare disdetta al presente contratto con preavviso scritto di 90 giorni.

Il CNR si riserva, inoltre, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche ai capitolati d'appalto, tendenti a ridurre le prestazioni ivi previste, con conseguente riduzione proporzionale del costo del contratto.

Art. 3 – Corrispettivo

Il CNR per il Servizio di gestione dell'asilo nido aziendale denominato “Eureka” di cui all'Art.1 del presente contratto, corrisponderà alla ditta:

- Il 50% della sommatoria delle rette mensili, degli aventi diritto, a tempo pieno/tempo parziale (oltre IVA se dovuta).

Tale importo resta fisso e invariabile per tutto il primo anno; a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, potrà essere ricongruito, in presenza di variazioni del costo del C.C.N.L. del personale dipendente delle ditte di settore, se richiesto dalla ditta ed accettato dall'Ente.

Le rette di cui sopra verranno corrisposte dal CNR a fronte dell'emissione mensile di apposita fattura da parte della Ditta per l'importo corrispondente al totale delle riduzioni tariffarie applicate nel periodo di riferimento. Alla fattura dovrà essere allegato un prospetto contenente le presenze mensili dei bambini e copia fotostatica della fattura/ricevuta fiscale emessa nei confronti di ogni singolo destinatario del servizio. Il CNR, esperiti i relativi controlli, corrisponderà alla Ditta la somma fatturata.

Art. 4 – Modalità di Pagamento

L'importo, di cui al precedente Art. 3, sarà corrisposto a cura dell'Area della Ricerca di Pisa, cui è delegata la gestione del presente contratto, in rate mensili posticipate di € _____ (_____) IVA esclusa.

L'importo di cui sopra sarà liquidato, su presentazione di unica fattura mensile, entro 90 giorni, dalla ricezione della stessa, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni, che verrà rilasciata dal Responsabile del Procedimento.

La ditta designa quale suo rappresentante legale, autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, il _____, in qualità di _____ e si obbliga a notificare nelle forme di legge qualunque variazione alla predetta designazione, esonerando nel contempo il CNR da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la designazione fatta col presente contratto, sia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, non notificate o non validamente giustificate.

Art. 5 – Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la ditta contraente costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art. 113 del D.lgs 163/2006 in percentuale sull'importo netto contrattuale costituita in una delle forme previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice:

N° _____

Prestata da _____

per € _____, (_____)

La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Le singole clausole della fidejussione dovranno essere preventivamente accettate dal CNR e in ogni caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fidejussore dall'art. 1957 c.c.

Art. 6 – Attrezzature e Materiali

Sono a carico della ditta, oltre alle spese del personale addetto, il materiale igienico-sanitario ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione del servizio in appalto.

In genere tutti i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo persone, immobili o arredi.

Il CNR si riserva la facoltà di proibire l'uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi.

Art. 7 – Personale

Le qualifiche del personale che la ditta destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro.

Il numero degli addetti dovrà essere tale da poter completare il servizio in modo perfetto e nelle ore della giornata che le particolari esigenze richiedono e comunque in armonia con l'allegato capitolato d'appalto al presente contratto.

La ditta dovrà comunicare le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento..

Art. 8 – Tutela del Personale e Sicurezza

La ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge.

La ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni

e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, ecc..

La ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso.

Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro la Ditta, prima dell'inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto:

- il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il nominativo del medico competente;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.

Art. 9 – Subappalto e cessione del contratto

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il CNR ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 10 – Inadempienze e Penalità

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile del Procedimento.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Responsabile del procedimento, a mezzo di nota scritta indirizzata alla ditta, la quale dovrà provvedere all'adempimento entro 5 giorni dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa non potrà essere inferiore all'1% (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento) del compenso mensile. L'ammontare della penalità sarà stabilita, su indicazione del Responsabile del procedimento, dal Presidente dell'Area della Ricerca di Pisa.

L'applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude al CNR la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla ditta, al fine di una risoluzione del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni e senza alcun indennizzo per la ditta.

Art. 11 - Responsabilità

La ditta assume l’obbligo di svolgere il Servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nel capitolato d’appalto.

La ditta è Responsabile dell’opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi. Il CNR e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l’esecuzione del servizio.

La ditta si impegna a sollevare il CNR ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il CNR stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Domicilio

A tutti gli effetti di legge la ditta elegge il proprio domicilio in:

Art. 13 – Foro competente

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

Art. 14 – Spese ed Oneri Fiscali

Tutte le spese inerenti il presente contratto, sono a carico della ditta ai sensi e per gli effetti della Legge 790, del 27/12/75, art. 1.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del CNR.

Art. 15 – Norme Applicabili

L’appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dal D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dalle clausole in esso riportate, dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità del CNR di cui al Decreto del Presidente del CNR in data 14 gennaio 2000, n. 154448 e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal citato D.lgs. 163/2006.

Pisa, li

Per il CNR

Per La Ditta

Art. 16 - Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C, la società dichiara di conoscere e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Art. 1 Oggetto del contratto

Art. 2 Durata

Art. 3 Corrispettivo

Art. 4 Modalità di pagamento

Art. 8 Tutela del Personale e sicurezza

Art. 10 Inadempienze e penalità

Art. 11 Responsabilità

Art. 13 Foro competente

Pisa, li

Per il CNR

Per La Ditta